

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI ASSEGNO DI RICERCA

TRA

SANOFI S.p.A., con sede in 20158 Milano, Viale Bodio 37/b, ed unità locale in 41126 Modena, Strada Scaglia Est, 136 Cod. Fisc. e P. IVA 00832400154, in persona del Direttore Generale di Sanofi Genzyme, Dott. Enrico Piccinini (“**Sanofi**”)

E

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, codice fiscale C.F. 94045260711 e Partita IVA 03016180717, legalmente rappresentata dalla Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro, domiciliata per la carica in Foggia, in Via A. Gramsci n. 89/91, nominata per la carica di Direttore di Dipartimento con D.R. Prot. n. 7263-I/13 del 29.02.2016 Rep. D.R. n. 256-2016, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 13.07.2016 (il “**Dipartimento**”);

PREMESSO

quale parte integrante del presente accordo (la “**Convenzione**”),

- a) che, in data 14 marzo 2016, il Dipartimento ha comunicato a Sanofi la propria intenzione di bandire un assegno di ricerca di durata biennale da destinarsi allo svolgimento del Progetto di Ricerca dal titolo “*Evidenze di Neuro-Bio-Immunologia nel Percorso Diagnostico -Terapeutico del Paziente affetto da Sclerosi Multipla: Modello Integrato*” che svolga attività di ricerca in ambito neurologico, del valore complessivo di € 60.000,00 da assegnarsi previa emissione di bando specifico (l’“**Assegno di Ricerca**”), avanzando formale richiesta di finanziamento di tale iniziativa nei confronti di Sanofi;
- b) che, in data 7 luglio 2016, Sanofi ha comunicato al Dipartimento di aver approvato l'erogazione di fondi necessari all'attivazione del suddetto Assegno di Ricerca, informando il Dipartimento che l'erogazione del relativo importo sarebbe avvenuta dopo aver ricevuto formale delibera di accettazione, nonché a fronte del ricevimento di copie del bando di selezione pubblica e del successivo provvedimento di assegnazione dell'Assegno di Ricerca, e previa stipula di specifica convenzione;

- c) che, con delibera resa in data 13 luglio 2016, il Consiglio di Dipartimento ha accettato la proposta di finanziamento di Sanofi;
- d) Sanofi e il Dipartimento intendono pertanto disciplinare i reciproci rapporti relativi al finanziamento dell'Assegno di Ricerca secondo i termini e le condizioni di seguito specificate.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

- 1.1 Sanofi s'impegna a finanziare l'Assegno di Ricerca, come sopra definito, che sarà assegnato al candidato selezionato in base alla graduatoria di merito del concorso del medesimo Assegno di Ricerca;
- 1.2 Il Dipartimento si impegna a destinare il finanziamento di cui alla presente Convenzione allo svolgimento delle attività di ricerca relative all'Assegno di Ricerca;
- 1.3 Il Dipartimento si impegna a consegnare a Sanofi copia (i) della delibera di accettazione del finanziamento, (ii) del bando di concorso per l'assegnazione dell'Assegno di Ricerca e (iii) del relativo provvedimento di assegnazione, non appena disponibili e comunque entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- 1.4 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Dipartimento non è vincolato all'acquisto, uso, raccomandazione o applicazione di sconti sui prodotti Sanofi, inclusi i prodotti afferenti a Sanofi Genzyme.

ART. 2 – Durata della Convenzione

- 2.1 La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione reciproca della presente, le cui modalità sono definite nel successivo capoverso, e fino alla scadenza dell'Assegno di Ricerca in conformità a quanto previsto dal relativo bando;
- 2.2 La Convenzione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Sanofi ed essere spedita tramite pec all'indirizzo dipartimentoscienzemediche@cert.unifg.it. Successivamente il Dipartimento provvederà a controfirmare digitalmente la Convenzione e a protocollarla. La data del protocollo coinciderà con il termine iniziale di efficacia della Convenzione;

2.3 Alla scadenza, (i) la presente Convenzione non sarà soggetta ad alcun rinnovo tacito o automatico, anche qualora l'Assegno di Ricerca fosse rinnovato; (ii) il Dipartimento si impegna a consegnare a Sanofi una copia della relazione sull'attività scientifica svolta dall'assegnatario dell'Assegno di Ricerca.

ART. 3 – Contributo

Sanofi si impegna a corrispondere al Dipartimento, esclusivamente a titolo di finanziamento dell'Assegno di Ricerca, un importo complessivo pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00), comprensivo di qualsivoglia onere, a titolo diretto ed indiretto.

ART. 4 - Modalità di pagamento

L'importo di cui all'art. 3 verrà erogato al Dipartimento in due *tranche* da € 30.000,00 cadauna come segue:

- (i) La prima *tranche* sarà versata a seguito della ricezione da parte di Sanofi della formale delibera di accettazione e della copia del bando di selezione per l'istituzione dell'Assegno di Ricerca;
- (ii) Il saldo sarà erogato entro il 31 gennaio 2017, previo ricevimento del provvedimento di attribuzione dell'Assegno di Ricerca.

Resta inteso che se il Dipartimento non invierà copia del provvedimento di attribuzione dell'Assegno di Ricerca entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, Sanofi avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione previa comunicazione in tal senso al Dipartimento; il Dipartimento dovrà restituire a Sanofi l'importo della prima *tranche* e Sanofi sarà liberata da qualunque ulteriore obbligazione discendente dalla presente Convenzione.

Al ricevimento di ciascuna *tranche* di pagamento, il Dipartimento invierà a Sanofi idonea ricevuta a quietanza del pagamento ricevuto.

ART. 5 – Mancata Accettazione, Decadenza e Rinuncia all'Assegno di Ricerca

5.1 In caso di non accettazione dell'Assegno di Ricerca o di decadenza da parte dell'avente diritto, subentrano coloro che lo seguono nella graduatoria di merito formata dalla Commissione Giudicatrice, così come previsto dal bando.

5.2 Qualora, invece, si verifichi la rinuncia al godimento dell'Assegno di Ricerca nel corso della durata della presente Convenzione, le somme residue del finanziamento già corrisposto saranno restituite dal Dipartimento a Sanofi.

Art. 6 - Tutela dei dati

- 6.1 Sanofi e il Dipartimento, debitamente informati in merito a quanto previsto dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i dati personali dei loro rappresentanti vengano da loro stessi reciprocamente trattati e/o comunicati, per le seguenti finalità:
- (i) adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali;
 - (ii) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
 - (iii) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
 - (iv) gestione del contenzioso;
 - (v) finalità statistiche;
 - (vi) servizi di controllo interno.
- 6.2 I medesimi dati potranno essere comunicati e/o trasmessi alle società appartenenti al gruppo Sanofi, all'interno e/o all'esterno del territorio nazionale.
- 6.3 Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa e consenso di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modifiche.

Art. 7 - Trasparenza

- 7.1 Il Dipartimento riconosce e prende atto che Sanofi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5.3 e 5.6 del Codice Deontologico di Farmindustria, renderà pubblico l'ammontare dell'Assegno di Ricerca unitamente ai dati del Dipartimento, in quanto rientranti nel novero delle donazioni e contributi effettuati nei confronti di Organizzazioni Sanitarie (così come definite nel Codice Deontologico di Farmindustria), entro i primi sei mesi dell'anno successivo a quello del pagamento, e tali informazioni dovranno rimanere di dominio pubblico per un periodo di almeno tre anni dal momento della pubblicazione.

Art. 8 – D.Lgs. 231/2001 – Normativa anticorruzione

- 8.1 Sanofi dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché il Codice Etico e le Linee Guida in materia di Anti-Corruzione. Il Dipartimento dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei suddetti documenti, e si impegna,

conseguentemente, a rispettare nell'esecuzione delle proprie obbligazioni le regole, le procedure ed i principi contenuti negli stessi, nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili, anche in materia di anti-corruzione, e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al citato decreto legislativo e alla normativa vigente.

8.2 In particolare, il Dipartimento si impegna espressamente a rispettare ogni disposizione applicabile in tema di corruzione. Inoltre il Dipartimento dichiara e garantisce che non ha fatto e non farà promesse o offerte di pagamenti o cessioni di beni (direttamente o indirettamente) a:

- (i) persone fisiche, pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;
- (ii) società;
- (iii) associazioni;
- (iv) *partnership*;
- (v) enti pubblici

(inclusi ai funzionari o dipendenti dei suddetti enti), che siano in grado di influenzare, ottenere o mantenere qualsiasi rapporto commerciale e/o fornire qualsiasi vantaggio economico-finanziario o qualsiasi altra utilità a favore di Sanofi, e ciò nello svolgimento scorretto/non regolare di un pubblico servizio o un'attività commerciale con lo scopo o l'effetto di corruzione, accettazione o acquiescenza in casi di estorsione, tangenti o altri mezzi illeciti o non corretti, di ottenere o mantenere affari.

8.3 Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a Sanofi di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 9 - Spese Contrattuali e Fiscali

9.1 La presente Convenzione viene redatta in carta legale ai sensi dell'art. 2 della Tariffa (parte I) dell'imposta di bollo di cui al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni. Le spese di bollo sono a carico del Dipartimento.

9.2 La presente Convenzione verrà assoggettata a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del Dipartimento.

Art. 10 – Legge applicabile e Foro competente

10.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

10.2 Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, non risolubile in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 11 – Varie

11.1 Le parti si danno reciprocamente atto che per la redazione della presente Convenzione non si è fatto ricorso all'utilizzo di moduli, formulari o di condizioni generali di contratto predisposte da una di esse e che tutte le relative pattuizioni sono state tra le medesime parti singolarmente e specificamente negoziate e concordate. Conseguentemente risultano inapplicabili gli articoli 1341, 1342, 1469-*bis* e seguenti c.c.

11.2 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle previsioni del bando relativo all'Assegno di Ricerca. Resta peraltro inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni della presente Convenzione e quelle del bando, la presente Convenzione prevarrà.

Modena,

Foggia,

SANOFI S.p.A.

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE

Il Direttore Generale
di Sanofi Genzyme
Dott. Enrico Piccinini

Il Direttore di Dipartimento
Prof.ssa Maria Pia Foschino Barbaro